

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- NIEDDU Luigi, nato a Oristano il 23 febbraio 1967 e residente in Noragugume (NU), viale Repubblica n. 18, C.F. NDDLGU67B23G113R, rappresentato e difeso dall'Avvocato Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D) presso il cui studio sito in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, è elettivamente domiciliato, domicilio digitale pec: flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it;
- Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del rappresentante legale, con sede in Noragugume (NU), via Repubblica, (P.I. 01033680917), domicilio digitale/pec: luigi.nieddu@pec.it, rappresentata e difesa dall'Avvocato Potito FLAGELLA (C.F. FLGPTT72S19H926D) presso il cui studio sito in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 33, è elettivamente domiciliata, domicilio digitale pec: flagella.potito@avvocatifoggia.legalmail.it;
- MAMELI Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15 gennaio 1969 e residente in

Bitti (NU), via Musio n. 10, C.F. MMLFNC69A15F979Y, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto CONGIATU (C.F. CNGMRT68R28I452V pec avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it) presso il cui studio in Sassari, all'Emiciclo Garibaldi n. 24, è elettivamente domiciliato.

Visto l'atto di citazione depositato il 21 luglio 2023, iscritto al n. 25946 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra GIALARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dario PROVVIDERA, l'Avvocato Potito FLAGELLA nell'interesse di Luigi NIEDDU e dell'omonima Ditta individuale, e l'Avvocato Umberto CONGIATU per Francesco Saverio MAMELI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare al pagamento, a favore dell'AGEA, della somma di 116.370,21 euro, in solido, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio giudicante, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della segnalazione dei seguenti fatti da parte del Gruppo Guardia di Finanza di Nuoro con c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021.

In data 24 novembre 2017 l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della regione Sardegna (ARGEA), nell'ambito del

“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 - Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, bando 2016, ha concesso un contributo pari a euro 116.370,43 (60% della spesa totale ammessa), alla ditta individuale NIEDDU Luigi, per gli interventi descritti nella domanda da questa presentata. A seguito di apposita richiesta (presentata tramite l’agronomo MAMELI Francesco Saverio), in data 9 luglio 2018 l’Organismo pagatore AGEA ha accreditato sul c/c del richiedente l’anticipo del contributo concesso, pari a 58.185,00 euro. L’accredito sul c/c del saldo, pari a 58.185,21 euro, è avvenuto, sempre a seguito di apposita domanda dell’interessato (inoltrata tramite il predetto agronomo), in data 21 novembre 2019.

Nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza sono state acquisite, tra le altre, le fatture passive indicate dettagliatamente nell’atto di citazione alle pagine 2 - 4, emesse nei confronti della ditta individuale NIEDDU Luigi da altri soggetti che hanno avuto accesso ad analogo contributo UE e, comunque, ugualmente coinvolti in operazioni similari che si sarebbero rivelate inesistenti.

Le indagini eseguite dai militari operanti avrebbero fatto emergere gli artifici e raggiri posti in essere dai presunti responsabili (l’Azienda agricola beneficiaria dei contributi e il suo rappresentante legale, nonché il tecnico progettista e direttore dei lavori, reale *dominus* dell’operazione globalmente considerata), che avrebbero indotto in errore le Amministrazioni procedenti, ingenerando il convincimento della regolarità dell’esecuzione dell’intervento oggetto di finanziamento. La vicenda è parte di un’ampia attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di numerosi beneficiari dei

suddetti finanziamenti pubblici, per i quali l'agronomo Francesco Saverio MAMELI, titolare dello Studio L.A.A.B. s.r.l., ha curato i progetti e le pratiche di finanziamento e ha svolto l'incarico di direttore dei lavori.

Dal computo metrico, redatto e firmato dall'agronomo, presente nel fascicolo della domanda di finanziamento in argomento, si evince la tipologia e l'entità dei lavori commissionati dalla "ditta individuale NIEDDU Luigi" di Noragugume, che riguardano:

- chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale per una spesa pari a 127.030,40 euro;
- fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari a 16.934,40 euro;
- chiudenda in muri di pietrame a secco etc., per una spesa pari 27.222,30 euro;
- fondazione stradale in misto naturale, per una spesa pari a 5.131,74 euro.

Secondo l'Ufficio requirente, un aspetto anomalo della fattispecie in esame, che accomuna tutte le procedure di finanziamento nelle quali è coinvolto il MAMELI e che hanno originato la predetta c.n.r., consiste nel fatto che la quasi totalità dei lavori (trattasi di chiudende in pietrame a secco o in rete metallica e, in misura marginale, impianti irrigui) non risulta eseguita da imprese edili o specializzate, ma da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie dei medesimi finanziamenti e che si sono avvalse, per la realizzazione delle opere eseguite nella propria azienda, sempre di altre aziende agricole.

In particolare, come emerge dalla comunicazione di notizia di reato, sarebbe ampiamente documentata e dimostrata (con riferimento alla fattispecie in esame alle pagine 25 e seguenti della c.n.r. n. 15519 del 23 settembre 2021

della Guardia di Finanza), attraverso la ricostruzione delle transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti e la falsità delle fatture elencate (emesse a fronte di operazioni inesistenti), formate al solo scopo di fornire prova dell'avvenuta esecuzione delle opere, in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che ha richiesto i contributi e, quindi, non corrispondenti a pagamenti effettuati a fronte di prestazioni effettivamente rese.

Gli accertamenti espletati si collocano in una più ampia operazione che ha condotto a un complesso procedimento penale per il quale la Procura Europea (EPPO) ha ravvisato la sua competenza a procedere, ottenendo dal GIP di Nuoro un decreto di sequestro preventivo nei confronti di numerosi soggetti coinvolti ed emettendo, successivamente, richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo la prospettazione attorea, i presunti responsabili rientravano in possesso del denaro corrisposto ai fornitori, a fronte delle false fatture da questi emesse, attraverso l'emissione, a loro volta, di ulteriori fatture ideologicamente false emesse nei confronti dei vari soggetti e aziende agricole coinvolte, in una serie di circoli viziosi attraverso i quali le somme tornavano nella disponibilità del soggetto che le aveva inizialmente erogate.

Attraverso tale sistema fraudolento i soggetti coinvolti sarebbero riusciti a rappresentare il fittizio sostenimento di costi, mentre le spese, in quanto non realmente sostenute, non avrebbero dato diritto ad alcun finanziamento, indebitamente percepito per intero.

La Procura ritiene che non potrebbe avere alcuna rilevanza l'eventuale effettiva realizzazione dei lavori oggetto del finanziamento, in diretta

connessione con un prezzo congruo e adeguato, atteso che siffatta circostanza certamente non esclude la responsabilità amministrativa, e cita, *ex multis*, la sentenza n. 167/2022 di questa Sezione giurisdizionale.

In base al reg. UE n. 640/2014 e al Bando 2016, recanti la disciplina del contributo in questione, che comprendono, tra i criteri di ammissibilità, l'effettivo sostenimento delle spese, i pagamenti devono essere reali e non fittizi (cfr. art. 8, lett. b) del Bando). Il mancato rispetto di tale criterio comporta la revoca integrale del sostegno richiesto, ex art. 19 del Bando, non essendo concepibile che il richiedente acceda al contributo attraverso fatture e pagamenti fittizi, così ingannando l'ente erogatore. Secondo l'Ufficio requirente sarebbe del tutto irrilevante, quindi, che alcune fatture possano essere estranee alle ipotesi illecite, poiché il fatto illecito, penalmente rilevante e commesso con modalità fraudolente, esclude in radice la possibilità di percezione di contributi pubblici e genera un danno erariale pari all'intero sostegno percepito.

Per la vicenda è in corso il procedimento penale.

Per quanto detto, considerato che il beneficio economico è stato ottenuto attraverso documentazione inidonea, si sarebbe prodotto un danno erariale pari all'intero contributo indebitamente percepito, 116.370,21 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, del quale devono rispondere, in solido in conseguenza del dolo e/o dell'illecito arricchimento, la ditta individuale NIEDDU Luigi e il suo legale rappresentante, sig. NIEDDU Luigi, che hanno raccolto e prodotto la documentazione idonea a indurre in errore l'ente erogatore delle provvidenze.

In solido con i predetti deve rispondere, per l'intero danno, il dott. MAMELI

Francesco Saverio, vero regista dell'operazione, il quale non soltanto avrebbe predisposto (al fine di far apparire rispettati i requisiti previsti dal bando) gli altri due preventivi di spesa, per l'affidamento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori, a corredo della documentazione presentata ad ARGEA, e ha certificato la regolare esecuzione dei lavori, in realtà realizzati in economia dagli stessi soggetti richiedenti il finanziamento, ma soprattutto risulterebbe essere l'ideatore dello schema fraudolento. Nello specifico il dott. MAMELI, tecnico conoscitore delle procedure di erogazione di contributi nel particolare comparto, avrebbe fatto da anello di collegamento tra gli imprenditori agricoli percettori dei contributi, traendone il conseguente vantaggio di aggiudicarsi le commesse e i relativi compensi inerenti ai progetti presentati. Il ruolo fondamentale dell'agronomo sarebbe ampiamente provato, non soltanto dagli elementi probatori già esposti, ma anche dalle risultanze dell'analisi forense dei dispositivi informatici a lui sequestrati in occasione della perquisizione disposta in sede penale, evidenziate nell'annotazione di p.g. n. 53651 del 30 marzo 2022.

Dall'analisi delle chat *whatsapp* presenti sul dispositivo mobile del dott. MAMELI e, in particolare, dallo scambio di messaggi intercorso con i titolari delle singole aziende agricole, emergerebbe, oltre al ruolo avuto nella produzione delle fatture, anche quello di coordinamento e pianificazione degli scambi di fatture e dei pagamenti intercorsi tra i titolari/soci delle aziende agricole e successivamente utilizzati per l'ottenimento dei finanziamenti.

Quanto alla sussistenza di un rapporto di servizio tra il dott. MAMELI e l'Amministrazione e alla conseguente giurisdizione della Corte dei conti, la Procura ha evidenziato che la Corte di cassazione ha riconosciuto il rapporto

di servizio non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che abbiano avuto un coinvolgimento diretto e fattivo nella vicenda che ha portato all'indebita erogazione.

Contestualmente all'invito a dedurre è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà del sig. NIEDDU e dell'omonima Ditta individuale, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro è stato concesso con decreto presidenziale n. 12/2023 del 16 maggio 2023 e parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n. 81/2023.

A fronte dell'invito a dedurre, mentre il sig. MAMELI nulla ha dedotto, il sig. NIEDDU, in proprio e quale rappresentante dell'omonima ditta individuale, ha presentato controdeduzioni, nelle quali, in particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione della Procura contabile, che non potrebbe ipotizzare un danno erariale, coincidente con l'importo del contributo, in assenza di revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione, ma potrebbe unicamente contestare ulteriori danni, nella specie insussistenti. In proposito l'Ufficio requirente ha chiarito che oggetto di contestazione in questa sede è il danno erariale per aver indebitamente percepito il contributo attraverso false fatture e false rappresentazioni degli investimenti, con flussi di denaro sostanzialmente nulli. Si tratterebbe di condotte dolose, penalmente rilevanti, che avrebbero cagionato un pregiudizio erariale indipendentemente dall'intervenuta revoca, del tutto irrilevante. Infatti, il contributo è riconosciuto a fronte di spese effettivamente sostenute, e in una sua percentuale, e i pagamenti debbono essere reali, non fittizi; qualora l'onere non sia stato effettivamente sostenuto, non avrebbe più ragion d'essere la

concessione del beneficio e il comportamento fraudolento del beneficiario precluderebbe in radice la percezione dell'intera contribuzione. Quanto alla possibilità, da parte di imprese agricole, di realizzare i lavori di cui trattasi, la Procura ha precisato che non è questo il profilo oggetto di contestazione, anzi, l'assunto di aver effettuato i lavori in economia presuppone esattamente il contrario. Quel che si vuole evidenziare, invece, è la singolarità del fatto che l'azienda, teoricamente capace di effettuare il lavoro, lo effettui in favore di altre aziende (che per questo beneficiano del contributo), ma eviti di farlo per se stessa, facendoselo realizzare da altra azienda agricola (così beneficiando di analogo contributo). Ciò al fine di dimostrare, unitamente agli altri elementi di prova, che in realtà, proprio in quanto in grado di effettuare i lavori, questi sono stati realizzati in economia. Nelle controdeduzioni è stata contestata, inoltre, la quantificazione del danno, che andrebbe limitato ai lavori di recinzioni e chiudende in contestazione e ai relativi importi oggetto di contribuzione. Al riguardo, la Procura ha ribadito che, poiché il contributo è stato chiesto e ottenuto utilizzando documentazione falsa e inidonea, inducendo in errore l'ente erogatore, la condotta dolosa posta in essere, consistita nella produzione di documenti attestanti spese non sostenute effettivamente e nell'aver pregiudicato il rapporto di fiducia generalmente insito tra finanziatore e finanziato, precluderebbe la percezione dell'intero finanziamento. L'erogazione pubblica presuppone la realtà ed effettività del costo, in assenza della quale l'intera erogazione non ha più alcuna ragion d'essere.

Le controdeduzioni presentate non sono state, quindi, ritenute idonee a superare gli addebiti mossi, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

Il dott. agr. Francesco Saverio MAMELI si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Umberto CONGIATU con memoria depositata il 23 aprile 2024, nella quale in via pregiudiziale si chiede di sospendere il presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale instaurato per gli stessi fatti, in quanto le medesime circostanze risultanti dalla c.n.r. n.15519 del 23.9.2021 sarebbero alla base dell'azione penale e di quella contabile fatta valere dalla Procura regionale in questa sede.

Nel merito, la difesa ha contestato l'intero impianto accusatorio, basato esclusivamente sulle indagini della Guardia di Finanza, evidenziando, in primo luogo, che il dott. MAMELI ha curato le pratiche di partecipazione al bando di finanziamento in discussione anche nell'interesse di ulteriori dieci aziende agricole, le cui domande sono del tutto analoghe - per dimensioni del soggetto beneficiario e oggetto dei lavori previsti (realizzazione di chiudende e impianti di irrigazione) - rispetto a quelle presentate per le aziende coinvolte nell'indagine della Guardia di Finanza; non troverebbe giustificazione, sul medesimo piano logico più volte chiamato in causa nella c.n.r. n.15519 del 23.9.2021, la circostanza che il presunto "regista" dell'asserito "disegno criminoso" contestato avesse coinvolto alcune, ma non tutte, le aziende agricole per le quali aveva curato la presentazione delle pratiche di finanziamento.

Inoltre, nonostante il bando non richiedesse la presentazione di tre preventivi per la scelta, ovviamente del tutto fiduciaria, del professionista al quale affidare la progettazione e la direzione dei lavori per i quali concorrevano al finanziamento, i medesimi tre preventivi erano ovviamente allegati anche alle pratiche presentate dal dott. MAMELI per le altre aziende agricole non

coinvolte dalle indagini della Guardia di Finanza.

Di converso, una delle aziende agricole (la ditta ORRITOS Gianfranco) che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe fittiziamente eseguito i lavori di recinzione a favore di altre aziende agricole ricevendo da queste analoghe inesistenti prestazioni, e che avrebbe conseguentemente emesso e ricevuto fatture ideologicamente false, secondo lo schema che avrebbe ideato il dott. MAMELI, non rientra nel novero di quelle per le quali opera il presupposto logico che dovrebbe accomunare tutte le aziende indagate e giustificarne il coinvolgimento nel disegno criminoso contestato: ossia che progettista e direttore lavori di tutte tali aziende, e dunque elemento di collegamento tra le stesse, fosse il dott. MAMELI; non è evidentemente un caso che il dott. MAMELI non sia stato chiamato dalla Procura regionale a rispondere di alcun danno erariale relativo al finanziamento percepito dalla ditta citata.

Dagli stessi atti di indagine si rileva che le domande di finanziamento relative alle aziende coinvolte non sono state presentate contestualmente. Esse, dunque, al netto di sempre possibili errori e/o mancanze che ne avrebbero potuto impedire la valutazione, a fronte di una dotazione finanziaria iniziale della Misura 4.1 pari a 30.000.000,00 di euro, non avevano alcuna certezza di essere contestualmente accolte. Così che nemmeno l'attuazione del preteso disegno criminoso asseritamente ideato dal dott. MAMELI aveva in realtà alcuna certezza di trovare attuazione. Il che porterebbe ancora una volta a concludere che esso in realtà non sia mai esistito.

Nella memoria difensiva sono illustrati nel dettaglio i compiti del direttore dei lavori, ed è sottolineato che uno degli aspetti più importanti connessi all'incarico consiste nella tenuta della contabilità e nella predisposizione dei

documenti, tra i quali anche le fatture da parte dei fornitori dell'imprenditore agricolo, che dovevano contenere il chiaro e preciso riferimento, sia al progetto approvato e al finanziamento concesso, evidentemente ignoti al fornitore, sia l'esatta indicazione delle lavorazioni eseguite, per le quali si chiedeva la liquidazione del beneficio concesso, al fine di consentire la verifica della piena rispondenza a quelle previste nel progetto approvato in sede istruttoria della domanda di finanziamento. Tale documentazione, infatti, pur a tacere dell'evidente difficoltà tecnica di una sua corretta predisposizione da parte di un imprenditore agricolo, verosimilmente privo delle necessarie competenze, non poteva che essere nella disponibilità del dott. MAMELI in considerazione dell'utilizzo che, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori, avrebbe dovuto farne.

Infine, l'Avvocato CONGIATU ha osservato che, considerata la natura dei lavori per i quali le aziende agricole coinvolte avevano chiesto il finanziamento, sarebbe stato senz'altro anomalo e/o sorprendente che le diverse aziende si fossero rivolte a imprese edili o specializzate. La stessa Amministrazione Regionale ha chiarito (circ. D.G. Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS 15.3.2022) la piena legittimità di tale pratica da parte di aziende agricole, anche beneficiarie di finanziamenti, a favore di altre aziende agricole finanziate, non riscontrandosi alcun divieto in proposito nei regolamenti comunitari, e ne ha ritenuto illegittimo l'eventuale inserimento nei bandi, posto che una *“tale disposizione escluderebbe per molte aziende la possibilità di fornire servizi assolutamente legittimi”*.

Ciò posto, il dott. MAMELI, nella sua qualità di direttore dei lavori, non avrebbe dovuto avere, ed effettivamente non ha avuto, alcun motivo di

“sconsigliare” l’affidamento di detti lavori da parte di un’azienda agricola ad altra azienda agricola, costituendo quella descritta una prassi del tutto usuale nell’ambito rurale di riferimento, o di rifiutarsi di curare la predisposizione e la tenuta della relativa contabilità perché i lavori erano stati affidati ad altra azienda agricola.

In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, il dott. MAMELI non avrebbe affatto ideato alcun disegno fraudolento mentre, d’altro canto, le aziende agricole coinvolte avrebbero affidato del tutto legittimamente l’esecuzione dei lavori finanziati ad altre aziende agricole a loro volta finanziate. Sicché del tutto coerentemente e legittimamente ARGEA, alla quale ai sensi dell’art. 19 del Bando sarebbe spettato in prima battuta il diritto-dovere di revocare i finanziamenti concessi ove avesse riscontrato violazioni alle prescrizioni del bando medesimo, e che, a seguito degli accessi presso le singole aziende, aveva preliminarmente verificato l’ammissibilità a finanziamento dei lavori proposti e, successivamente, la loro corretta esecuzione, ha correttamente liquidato, anche alla luce della documentazione contabile fornitale – tra cui, le fatture delle prestazioni ricevute da ciascuna azienda agricola da altre aziende agricole - i finanziamenti concessi a dette aziende, e per quanto interessa in questa sede a Luigi NIEDDU, senza nulla eccepire.

Nella memoria si chiede, quindi, previa sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art.106 c.g.c., in attesa della definizione del giudizio penale n.573/23 R.G. Dib. attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro, di rigettare in quanto infondata la domanda proposta nei confronti dal dott. agr. Francesco Saverio MAMELI dalla Procura attrice; per l’effetto, mandarlo

assolto da qualsivoglia addebito. Con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in relazione alle spese di giudizio.

Il sig. Luigi NIEDDU si è costituito in giudizio, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima Ditta individuale, a ministero dell'Avvocato Potito FLAGELLA con memoria depositata il 24 aprile 2024, nella quale preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 67, c. 2, c.g.c. considerato che nelle controdeduzioni il sig. NIEDDU aveva chiesto l'audizione personale e che a tale richiesta non è stato dato seguito.

Di seguito la difesa ha eccepito l'incompetenza territoriale di questa Sezione della Corte dei conti, alla luce del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede sia l'AGEA, con sede in Roma, Via Palestro n. 81, ed è in tale luogo che si sarebbe verificato il depauperamento del patrimonio pubblico posto al centro del presente giudizio. Infatti, l'amministrazione che avrebbe subito il danno non è l'ARGEA Sardegna, ma l'AGEA con sede in Roma, luogo dal quale sono stati disposti ed erogati i pagamenti di cui ha beneficiato l'odierno convenuto. Per questa via, la difesa ha concluso che la competenza territoriale a conoscere delle accuse formulate con l'atto introduttivo vada individuata nella Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio.

Vi sarebbe, poi, un palese difetto di legittimazione in capo alla Procura contabile, la quale non potrebbe assumere l'esistenza di un danno erariale pari all'intero contributo versato, in mancanza di un formale provvedimento di revoca della concessione emesso dall'unico soggetto legittimato, che non è, pacificamente, la Procura contabile.

Secondo la difesa, la tutela puramente restitutoria sarebbe affidata alla competenza dell'Autorità amministrativa, mentre in questa sede si dovrebbe discutere di un ulteriore danno che l'ipotetica condotta illecita avrebbe determinato, che non può coincidere con l'importo del contributo, in mancanza di revoca espressa dall'unico soggetto che ha il potere di disporla. Di contro, nemmeno una parola viene spesa dal pubblico attore per chiarire quale danno ulteriore sia stato determinato dall'illecito ipotizzato, sicché, allo stato, la pretesa fatta valere dalla Procura risulterebbe formalmente e sostanzialmente inesistente.

Ancora, non può fondatamente sostenersi che "l'effettivo sostenimento delle spese" integrasse un criterio di ammissibilità indicato nel Bando. Peraltro, non è in discussione che le spese siano state realmente sostenute: l'ARGEA Sardegna ha acquisito fatture e relativi bonifici, effettivamente disposti e incassati. La tesi che tali pagamenti siano stati seguiti da accrediti di pari importo posti in essere dai destinatari dei bonifici, sarebbe del tutto indimostrata. Tale tesi è invece smentita *per tabulas* da un esame più attento delle deduzioni della Guardia di Finanza: per il sig. NIEDDU vi è una significativa differenza di circa 40.000 euro tra fatture emesse e pagamenti ricevuti, che rende evidente che non si è in presenza, come invece si sostiene *ex adverso*, di "flussi finanziari nulli"; inoltre, tra il materiale sequestrato al dott. MAMELI, non si troverebbe alcun riferimento al sig. NIEDDU.

Nella memoria si sostiene che le opere fatturate dal NIEDDU sarebbero state svolte direttamente da questi, mentre le opere svolte presso l'azienda di NIEDDU sarebbero state poste in essere dai relativi fornitori.

La tesi per cui sarebbe "sospetto" che i lavori di recinzione siano stati

commissionati a un'impresa agricola, sarebbe totalmente infondata, rispetto alla chiara volontà del legislatore di includere, tra le attività consentite alle imprese in questione, anche lavori di sistemazione e manutenzione agraria; considerata la periodicità e la stagionalità dell'attività agricola è assolutamente normale e fisiologico che un imprenditore agricolo possa svolgere opere presso terzi in certi periodi dell'anno, ma non svolgerle presso la propria azienda in momenti di maggiore intensità della propria attività principale.

Nella memoria si evidenzia, altresì, che i preventivi sono formati da tre professionisti diversi, con studi diversi, e che nessuna norma del bando imponeva l'acquisizione di più preventivi per la nomina del progettista e del direttore dei lavori.

Secondo il difensore, la fondamentale premessa dell'intero ragionamento degli inquirenti è che l'essenza della frode consisterebbe nell'aver ottenuto, simulando l'affidamento dei lavori ad altra impresa, un contributo maggiore (in quanto parametrato alle fatture emesse da quest'ultima) rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di esecuzione diretta degli stessi lavori; quindi, solo in presenza di questa differenza nell'entità del contributo concesso o concedibile sarebbe possibile ipotizzare un danno per l'Organismo pagatore.

La difesa ha rappresentato di avere commissionato al Dott. Giuliano Sanna, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Nuoro e CTU del Tribunale di Nuoro, la verifica della correttezza di questa premessa e che, dalle operazioni effettuate, è emerso che il contributo di cui la Ditta NIEDDU avrebbe beneficiato in caso di esecuzione diretta dei lavori sarebbe stato addirittura superiore a quello percepito esternalizzando le attività.

Tale considerazione, e cioè che il contributo percepito sarebbe in realtà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto, a norma di prezzario, ove fossero state eseguite direttamente le recinzioni, renderebbe evidente che difettano completamente, rispetto all'ipotesi di illecito formulata dall'Accusa, i requisiti del danno per il *solvens* e dell'ingiusto profitto per l'*accipiens*: il denaro pubblico da versare alle varie aziende, ove esse avessero eseguito i lavori in proprio, sarebbe stato di importo maggiore; quindi, ove per assurdo le attività contestate fossero state realmente realizzate nei termini ipotizzati dalla Procura, ci si troverebbe di fronte a un risparmio per le finanze pubbliche, piuttosto che a un danno.

Il difensore ha ribadito che le fatture asseritamente sospette sono state emesse proprio dalle ditte che hanno effettuato le opere di recinzione indicate nelle causali; sul punto, ha formulato richiesta di prova per testi, al fine di dissipare ogni dubbio ed escludere definitivamente qualunque sospetto.

Nella memoria si osserva che al sig. NIEDDU non viene formulata alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per accedere ai contributi. Inoltre, i contributi percepiti si riferivano non solo alla realizzazione di chiudende, ma alla realizzazione anche di altre utilità aziendali, effettivamente avvenuta, per la quale nessuna contestazione viene mossa; la stessa Guardia di Finanza ha riconosciuto che, con riferimento alle fatture relative all'acquisto di materiali (reti, cancelli, pali etc.), non sono state rilevate anomalie in ordine all'effettività delle operazioni, in quanto dalla disamina delle movimentazioni bancarie non risultano flussi di rientro degli importi corrisposti a titolo di pagamento delle forniture in argomento. Di conseguenza apparirebbe assolutamente ingiusto e contrario ai principi

giurisprudenziali in materia ipotizzare un danno pari all'intero contributo percepito.

In via subordinata, dunque, nella memoria si insiste affinché il sequestro venga limitato alla somma di euro 56.582,44 (116.370,21 – 16.934,40 – 5.131,74, ricalcolata al contributo del 60%), unica somma per la quale potrebbe ipotizzarsi una percezione indebita.

In conclusione, la difesa ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto di citazione introduttivo, ex art. 67, c. 2, del c.g.c.; di dichiarare l'incompetenza territoriale della Sezione Sardegna a conoscere del presente giudizio, per essere competente la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio; nel merito, di respingere la domanda introduttiva, in quanto infondata e non provata; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui alcuna fondatezza venisse riconosciuta alle avverse deduzioni, di ridurre, occorrendo anche ex art. 1, comma 1-bis della legge n. 20/1994, l'importo del danno erariale nella misura di euro 56.582,44:

In via istruttoria, il patrocinatore ha chiesto che sia ammessa la prova per testimoni sui capitoli di prova indicati alla pagina 18 della memoria e che sia disposta una Consulenza tecnica finalizzata alla stima dei costi di esecuzione diretta, presso l'azienda agricola della Ditta convenuta, delle opere di recinzione con rete metallica zincata e con pietrame a secco ricomprese nel progetto di miglioramento fondiario finanziato ai sensi della Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR Pagina 18 di 19 Sardegna 2014/2020 - Bando 2016.

All'udienza del 16 maggio 2024, riguardo alla mancata audizione del NIEDDU, il P.M. ha chiesto che sia valutata dal Collegio l'inammissibilità

parziale dell'atto di citazione, con prosecuzione del giudizio nei confronti del MAMELI. Ha chiesto, inoltre, il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera b), del c.g.c, in quanto l'attività di gestione delle risorse pubbliche è avvenuta nel territorio della Regione Sardegna, dove dunque si è verificato il fatto dannoso.

Ha, poi, ricordato che la Procura nel processo contabile svolge la funzione di impulso d'ufficio e di parte pubblica, che deve tutelare gli interessi pubblici generali, pertanto, ai fini del giudizio contabile, è irrilevante l'esercizio dei poteri di revoca da parte dell'ente erogatore, salvo che - in fase esecutiva - nei termini di un eventuale avvenuto recupero del danno.

Il PM ha, quindi, insistito sulla richiesta di condanna, come esposta nell'atto scritto, salvo l'inammissibilità parziale della citazione.

L'Avvocato CONGIATU si è opposto alla richiesta del Procuratore, volta a ottenere l'inammissibilità parziale dell'atto di citazione, poiché, trattandosi di un unico atto, se è inammissibile, lo è per tutti i destinatari dell'azione.

Il difensore ha, quindi, richiamato integralmente le memorie depositate e ha chiesto il rigetto della domanda attorea, insistendo sulla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, considerato che alla base dei due giudizi vi sono i medesimi elementi e che la sospensione sarebbe opportuna. Nel merito, ha evidenziato che i tre preventivi non erano richiesti dal Bando e che il dott. MAMELI seguiva altre aziende non coinvolte nell'indagine, di contro non aveva alcun ruolo per una di quelle interessate. Da ciò si rileverebbe che non vi sia stato un disegno criminoso.

Il suo assistito si doveva occupare della tenuta della contabilità e della corretta formazione delle fatture.

Infine, l'Avvocato CONGIATU ha osservato che le indagini sono meramente documentali e ha chiesto di respingere la pretesa erariale.

L'Avvocato FLAGELLA ha preso atto della posizione assunta in udienza dal Procuratore, ma ha, comunque, insistito sulla richiesta di inammissibilità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del c.g.c., per l'omessa audizione del NIEDDU.

Ha ribadito l'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione Sardegna, poiché l'ente erogatore delle risorse è l'AGEA (avente sede nel Lazio) e non l'ARGEA (avente sede in Sardegna).

Ha sostenuto che il recupero di risorse non spettanti, rientri nella competenza dell'ente erogatore, il quale può procedere attraverso l'istituto della revoca e che l'AGEA, non avendo revocato il contributo, abbia compiuto una scelta rientrante nella propria discrezionalità amministrativa, di conseguenza la Procura non potrebbe esercitare l'azione erariale e ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 33 del 29/01/2001.

Il difensore ha contestato anche la mancata produzione del Bando nel fascicolo di causa, nonostante i numerosi rinvii ad esso effettuati nell'atto di citazione, che costituirebbe una lesione del diritto di difesa.

Ha, quindi, evidenziato che tutte le opere sono state realizzate, i fini sono stati raggiunti e le spese sono state sostenute. In questo caso vi è una differenza di 40.000 euro nel cd. giro delle fatture. Ha, poi, richiamato quanto già esposto nelle memorie, in merito alle competenze delle aziende agricole per realizzare le opere di recinzione dei terreni e ha sostenuto che i lavori in economia sarebbero stati più costosi; pertanto, non vi sarebbe un danno, ma un risparmio di risorse. Infine, ha insistito nella prova per testi e nella CTU e nelle richieste

formulate negli atti scritti e nella subordinata.

Il P.M. ha replicato all'eccezione sull'incompetenza territoriale, richiamando l'art. 18, comma 1 lett. c), del c.g.c., il quale attribuisce i giudizi di responsabilità alle sezioni giurisdizionali in base al territorio regionale in cui viene svolta l'attività di gestione dei beni pubblici (in questo caso, le risorse del contributo europeo) evidenziando come sia incontestato, nel caso di specie, che tale gestione sia avvenuta in Sardegna. Sulla mancata revoca dei contributi, da parte dell'ente erogatore, ha rilevato che, purtroppo, nella maggior parte dei casi, le Amministrazioni attendono l'intervento della Procura. Infine, sulla mancata produzione del Bando nel fascicolo di causa, ha replicato che le parti convenute dovevano necessariamente conoscerlo, sin dal momento della presentazione della domanda di finanziamento e che, ad ogni modo, il Bando pubblico è agevolmente reperibile.

Considerato in

DIRITTO

Seguendo l'ordine logico delle questioni, devono essere previamente esaminate le eccezioni formulate dalla difesa dei convenuti.

- L'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale Sardegna, in ragione del fatto che l'Organismo pagatore dei contributi per i quali si procede è l'AGEA, con sede in Roma, con conseguente competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, non può trovare accoglimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del c.g.c., infatti, elemento dirimente ai fini della determinazione della competenza territoriale nei giudizi di conto e di responsabilità è la circostanza che l'attività di gestione di beni pubblici si

sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione.

Nel caso all'esame appare indubbio che l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta in Sardegna, e che il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della medesima regione (Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 104/2024).

L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

- Merita, invece, accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione introduttivo, in ragione del fatto che la Procura non avrebbe dato alcun seguito all'espressa richiesta di audizione presentata dal signor NIEDDU, in proprio e quale titolare della ditta individuale, in sede di risposta all'invito a dedurre.

L'art. 67, comma 2, del c.g.c., dispone che nel termine non inferiore a quarantacinque giorni, fissato dalla Procura, decorrente dalla notifica dell'invito a dedurre, il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell'affermare che, laddove dal tenore testuale delle risposte all'invito a dedurre emerga l'inequivocabile volontà dell'invitato di essere sentito personalmente, l'omessa audizione determina l'inammissibilità della citazione (cfr., *ex multis*, Sez. II Appello, sentenza n. 83 del 2024, Sez. giurisdizionale Lazio, sentenza n. 18 del 2022, Sez. giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 6 del 2023).

Nel caso in trattazione, dall'esame degli atti risulta che a seguito di notifica dell'invito a dedurre in data 26 maggio 2023, il signor NIEDDU, in proprio e quale legale rappresentante della ditta, nelle deduzioni difensive depositate in data 10 luglio 2023 (entro il termine di 45 giorni assegnato dalla Procura) ha chiesto, nelle premesse, previa audizione personale, l'archiviazione del procedimento e ha insistito, nelle conclusioni, affinché, previa audizione personale, il fascicolo venisse archiviato.

Stante l'inequivoca volontà di essere sentito personalmente espressa nella risposta all'invito a dedurre, **deve dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione emesso dalla Procura contabile nei confronti del signor NIEDDU Luigi e della Ditta individuale NIEDDU Luigi.**

In conseguenza, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del codice di giustizia contabile, **si dispone l'inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati al signor NIEDDU Luigi e alla Ditta individuale NIEDDU Luigi**, con decreto presidenziale n. 12/PRES/2023, adottato in data 16 maggio 2023, parzialmente confermato con ordinanza del Giudice designato n. 81/2023. Con separata Ordinanza saranno indicate le modalità operative del disposto dissequestro.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del signor NIEDDU Luigi e della Ditta individuale NIEDDU Luigi, in quanto il giudizio nei loro confronti è deciso in virtù di una questione pregiudiziale che ha determinato il proscioglimento in rito, e difetta, pertanto, l'assoluzione nel merito.

- Di contro, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta dell'avvocato CONGIATU, di estendere l'inammissibilità a tutti i convenuti indicati

nell'atto di citazione e quindi al suo assistito, in quanto formulata per la prima volta in udienza.

- Non merita accoglimento la richiesta della difesa del signor Francesco Saverio MAMELI di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro e instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c. *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, può legittimare il Giudice a ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nell'ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso

tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; ex multis SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

Poiché nella fattispecie in discussione non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, ma ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

- Venendo al merito della contestazione formulata a carico del signor Francesco Saverio MAMELI, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Preliminarmente, deve osservarsi che, poiché la responsabilità dell'agronomo MAMELI è inscindibilmente connessa a quella dell'impresa agricola del signor NIEDDU, è necessario analizzare - sia pure sommariamente in ragione della declaratoria di inammissibilità dell'atto di citazione nei confronti dell'azienda e del suo titolare e rappresentante legale - la condotta complessiva di tutti i soggetti coinvolti nel presente giudizio, allo scopo di accertare l'illiceità del sistema creato e gestito dal dott. MAMELI con la compartecipazione di ulteriori imprenditori agricoli e al fine di acclararne la responsabilità.

In merito, deve affermarsi che dall'esame degli analitici e accurati accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, emerge un quadro indiziario grave, preciso e concordante nel senso del doloso concorso di tutti gli odierni convenuti nell'attività di elaborazione e produzione di documentazione non veritiera tesa a dimostrare il sostenimento dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, ma in realtà non realmente sostenuti, posta in essere al fine di consentire all'azienda del signor NIEDDU di poter beneficiare dei contributi pubblici di cui al Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, anno 2016, nella misura di euro 116.370,21. Le risultanze di tale quadro "costituiscono corredo probatorio utile alla definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, notoriamente conformato sull'archetipo dei principi processuali-civilistici", anche "in base al criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non" che informa il giudizio contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II, 2 aprile 2021 n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020 n. 221 e 9 aprile 2018 n. 110), come ribadito, in ipotesi di false fatturazioni susseguite da bonifici restitutori, anche dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie simili a quella odierna (Corte dei conti, sent. n. 182/2022, sent. n. 186/2022, sent. n. 3/2023 e sent. n. 26/2023; cfr., anche, Sezione Sardegna, sent. n. 147/2022, confermata da I Sezione Appello, sent. 128/2024) e, da ultimo, in fattispecie collegate a quella oggetto del presente giudizio (Sez. Sardegna, sentenze n. 76/2024, n. 94/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

In sintesi, premesso che non risultano in contestazione né la circostanza che le opere in discussione siano state interamente realizzate, né che il pagamento delle pubbliche contribuzioni sia stato effettuato nella misura indicata dalla Procura, risulta provata, con dovizia di particolari, l'esistenza di un modello

organizzativo nel quale le diverse aziende agricole coinvolte, tra le quali la Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del suo titolare, in palese collegamento tra loro per il tramite del professionista agronomo incaricato, l'odierno convenuto Francesco Saverio MAMELI, progettista, direttore dei lavori e curatore di tutti i progetti oggetto di indagine investigativa da parte della Guardia di Finanza (ad esclusione di uno), hanno rappresentato di aver sostenuto costi per aver eseguito, per il tramite delle altre aziende agricole coinvolte, gli interventi ammessi a beneficio contributivo ai sensi del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 che si sono rivelati fittizi, in ragione della acclarata retrocessione dell'impegno finanziario sostenuto, emergente da plurimi e concordanti indizi.

Infatti, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alla neutralità finanziaria dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, emerge che le varie aziende agricole inserite nel "giro" del dott. MAMELI, hanno rivestito tutte sia la qualità di committenti che di fornitori, hanno attestato di avere compiuto gli interventi di posa in opera delle recinzioni per altri (e mai per se stesse) e hanno ricevuto a titolo di corrispettivo per i lavori asseritamente svolti compensi sostanzialmente compensativi di quanto corrisposto ad altre imprese agricole per lavori della medesima tipologia.

Con specifico riguardo alla situazione oggetto del presente giudizio, tale sostanziale neutralità finanziaria, anche con una differenza di circa 40.000 euro, trova conferma dall'esame delle fatture allegate alla CNR n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo G.d.F. Nuoro, come sintetizzato al punto 4.3 dell'informativa, nella quale sono stati ricostruiti in dettaglio i movimenti dei pagamenti effettuati per gli importi di cui alle fatture per i lavori asseritamente

eseguiti da altri, e delle somme ricevute, che rientravano nella disponibilità dell'impresa agricola convenuta, a seguito di vari passaggi coinvolgenti gli ulteriori partecipanti alla vicenda complessivamente intesa.

Nel caso all'esame, per esempio, la somma di euro 5.000,00, di cui alla fattura n. 6 del 1° aprile 2019 pagata da MARRAS Giovanni Antonio Maria a MANCA Salvatore il 27 maggio 2019 è stata da questi trasferita a PUDDU Laura (fattura n. 6/01 del 27 marzo 2019 pagata il 31 maggio 2019), da questa a NIEDDU Luigi (fattura n. 6/MF del 27 marzo 2019 pagata l'8 maggio 2019 e, infine, per chiudere il "giro", da quest'ultimo a MARRAS Giovanni Antonio Maria (fattura n. 9 del 20 maggio 2019 pagata il 22 maggio 2019) (allegato 49 bis); la non perfetta consequenzialità dimostra la complessità dell'architettura del c.d. "giro" testimoniata dalle chat *whatsapp* trovate nel dispositivo mobile del dott. MAMELI e dei numerosi *file* presenti nei suoi computer.

Un altro esempio si trova all'allegato 50 bis, dal quale emerge che NIEDDU Luigi ha pagato il 12 giugno 2019 euro 15.000,00 relativi alla fattura n. 7 del 10 giugno 2019 alla S.A. F.lli PIRAS ed è rientrato in possesso della medesima somma il 14 giugno 2019 a seguito del pagamento da parte della ditta S.A. F.lli PIRAS a seguito della fattura n. 7/MF del 10 giugno 2019. Lo stesso giro si rileva dall'allegato 51 bis per l'importo di euro 7.100,00.

L'analisi degli atti prova, pertanto, che, dal punto di vista finanziario, l'intera operazione veniva attuata - peraltro, in un arco temporale piuttosto ristretto - senza alcun reale sostenimento dei costi prospettati in sede amministrativa all'organismo pagatore ai fini del riconoscimento del contributo.

L'effettiva realizzazione delle opere, la mancanza di un accertamento

specifico in ordine ai soggetti che avrebbero eseguito i lavori, e la convinzione che, alla luce delle previsioni del Bando 2016 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la misura 4.1, sarebbe stata ammessa la possibilità, per le imprese beneficiarie, di realizzare opere in favore delle altre aziende aderenti al programma, non appaiono elementi sufficienti a incidere sul consistente quadro indiziario risultante in atti, né a elidere, nemmeno parzialmente, la misura del danno erariale contestato, considerato che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse pubbliche, a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, si configura come illecita anche nel caso in cui il percipiente abbia provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento, in ragione del fatto che l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività del costo al quale si riferisce (*ex multis*, Corte dei conti, II Sezione Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 58 del 2017; Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 398 del 2021, n. 2 del 2022, n. 167 del 2022 e n. 3 del 2023).

Si evidenzia, in merito, che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e che l'art. 19 del medesimo Bando prevede la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, in espressa applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n.460/2012 ("Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità").

Per quanto concerne la specifica posizione del convenuto Francesco Saverio MAMELI, emergono in atti ulteriori riscontri probatori gravi e concordanti,

dall'esame dei quali risulta pienamente confermata la specifica responsabilità riconducibile alla sua attività di pianificatore e gestore dei complessi rapporti tra le imprese agricole coinvolte.

Dall'analisi della copiosa documentazione reperita a seguito del sequestro di dispositivi informatici in uso al MAMELI, eseguito in data 16.12.2021, presso l'abitazione e lo studio professionale del convenuto durante le indagini penali (cfr. annotazione n. 53651 del 30.3.2022), infatti, è emersa non solo la predisposizione e detenzione di documentazione necessaria per la corretta tenuta della contabilità e ai fini della direzione dei lavori, ma anche la presenza di atti di programmazione e rendicontazione delle spese e, soprattutto, di documenti attestanti i rapporti tra le diverse aziende in connessione tra loro.

Detto carteggio appare, all'evidenza, non meramente ed esclusivamente rivolto alla pianificazione e amministrazione delle normali pratiche delle singole imprese beneficiarie nei rapporti strettamente individuali con i propri fornitori e committenti (come asserito dalla difesa), ma finalizzato alla creazione e gestione globale di complessi "giri" di pagamenti tra le varie aziende (ricostruiti quanto all'odierna fattispecie nei già richiamati allegati nn. 49 bis, 50 bis, 51 bis e negli altri indicati nel punto 4.3.1 della C.N.R.) da ritenersi costruiti ad arte per realizzare l'obiettivo della sostanziale neutralità finanziaria delle operazioni poste in essere tra le diverse aziende coinvolte, e riassunti nel file *excel* denominato "GIRO FINALE PSR 4.1", nel quale è riportato il riepilogo della specifica posizione di ciascuna azienda, all'interno di uno schema d'insieme che illustra i complessi rapporti tra le varie imprese agricole e nel quale vengono indicate, a scalare nel corso del tempo, le situazioni di debito/credito dei soggetti coinvolti in conseguenza dei vari

pagamenti effettuati.

Il dott. Francesco Saverio MAMELI ha evidenziato come fosse normale e usuale che il tecnico incaricato tenesse presso il proprio studio professionale le fatture e la documentazione contabile riferita alla singola impresa assistita, tralasciando di precisare a quale titolo detenesse atti (*file* informatici) di raccordo e riepilogo delle relazioni finanziarie tra le varie imprese e di programmazione di pagamento e fatturazione.

Tra la documentazione rinvenuta vi è anche quella della Ditta individuale ORRITOS Gianfranco, che è l'unica azienda agricola, tra quelle coinvolte nell'attività d'indagine suddetta, ad essere stata seguita per la direzione dei lavori, da un agronomo diverso (LEI Giovanni), ma che è, anch'essa, coinvolta nel passaggio di somme con la Ditta individuale NIEDDU Luigi e che risulta inserita nel file *excel* denominato "GIRO FINALE PSR 4.1".

Appare evidente, quindi, che, nell'ottica della gestione della singola posizione individuale di ciascuna impresa assistita professionalmente dal MAMELI, non ha alcuna giustificazione plausibile il possesso di documentazione di una impresa seguita da un diverso tecnico, nonché l'elaborazione e la detenzione di *file* e documenti che riassumono il complesso dei pagamenti di tutte le aziende coinvolte nella vicenda e dei rapporti intercorsi tra loro.

Ulteriore prova della complessa attività pianificatoria del dott. MAMELI finalizzata alla realizzazione del "giro" fittizio dei pagamenti, emerge dall'esame delle trascrizioni delle diverse chat whatsapp con i titolari o i referenti delle imprese coinvolte, rinvenute a seguito del sequestro del telefono cellulare in suo possesso, dalle quali emerge che il signor MAMELI indicava ai vari interlocutori l'impresa nei confronti della quale doveva essere

emessa la fattura e l'importo.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta del dott. Francesco Saverio MAMELI, deve affermarsi che la consapevole e volontaria produzione da parte dei vari soggetti coinvolti, in sede di rendicontazione degli investimenti effettuati, di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti, unita alla volontaria pianificazione del sistema complessivo di pagamenti finalizzati a raggiungere la neutralità finanziaria posta in essere dal medesimo dott. MAMELI, non può che condurre ad affermarne la responsabilità amministrativo-contabile a titolo di dolo.

Il dolo c.d. "erariale" va, infatti, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative.

Non si può dubitare, infatti, che l'accesso ai finanziamenti sia basato su una pluralità di presupposti che il legislatore (comunitario e nazionale) pone in modo chiaro e inequivoco, e che, nel caso all'esame - consapevolmente - non sono stati realizzati dai soggetti attuatori del programma pubblicistico finanziato, proprio grazie al complesso meccanismo ideato e gestito dal dott. MAMELI al preciso fine di indurre in errore l'Ente erogatore dei contributi, facendo ottenere ai propri "clienti" finanziamenti non spettanti.

Deve ritenersi, pertanto, che Francesco Saverio MAMELI sia responsabile, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 -

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, bando 2016, da parte della Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare signor NIEDDU Lugi.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al convenuto, dott. Francesco Saverio MAMELI, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore di A.G.E.A., per il definitivo importo di euro 116.370,21.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento del saldo (21 novembre 2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza del convenuto MAMELI, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 174 del 2016.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **dichiara inammissibile** l’atto di citazione **nei confronti dei convenuti Ditta individuale NIEDDU Luigi, in persona del titolare signor NIEDDU Luigi, e NIEDDU Luigi in proprio.**

- dispone l’inefficacia del sequestro delle somme e dei beni sequestrati al signor NIEDDU Luigi e alla Ditta individuale NIEDDU Luigi, rinviando a separata ordinanza per l’indicazione delle modalità operative per il

dissequestro dei beni immobili.

Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali a favore del signor NIEDDU Luigi e alla Ditta individuale NIEDDU Luigi.

Nulla per le spese di giudizio con riguardo alla posizione del signor NIEDDU Luigi e alla Ditta individuale NIEDDU Luigi.

- **condanna** il signor **Francesco Saverio MAMELI** a pagare, a titolo di risarcimento di danno, a favore del pubblico erario e segnatamente di A.G.E.A., la somma di euro 116.370,21 (centosedicimilatrecentosettanta/21), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

Condanna altresì il convenuto al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 265,89 (duecentosessantacinque/89).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 09/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus